



Publicato all'albo camerale  
dal 08/11/2016 al 14/11/2016

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 8 novembre 2016

**DETERMINAZIONE N. 129/ANA : RUOLO ORDINARIO DEGLI AGENTI DI AFFARI  
IN MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELLA SOCIETÀ  
"URGNANO CASA 95 S.R.L."**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA**

vista la determinazione dirigenziale n. 20/Ana dell'11 marzo 2016 con la quale si adottava nei confronti del sig. Luca Chiodi, quindi, di conseguenza, nei confronti della società "Urgnano Casa 95 s.r.l.", il provvedimento di sospensione dell'attività di mediazione per giorni quattro e, precisamente, dal 31 maggio al 6 giugno;

preso atto che il sig. Luca Chiodi ha presentato ricorso avverso la determinazione n. 20/Ana e che il Ministero dello Sviluppo Economico si è pronunciato respingendo il precitato ricorso;

richiamata la deliberazione n. 329 del 20 dicembre 1999 con cui la Giunta camerale ha preso atto che il dirigente camerale, responsabile del procedimento, ha assunto diretta e specifica competenza in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti al ruolo ordinario degli agenti di affari in mediazione;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 9 febbraio 2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 165/01;

richiamate le linee guida per l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli agenti di affari in mediazione elaborate alla luce della legge 3 febbraio 1989, n. 39, del decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 21 dicembre 1990, n. 452, e del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2011 approvate con deliberazione della Giunta n. 91 del 18 luglio 2014;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha proposto di adottare il provvedimento di sospensione per giorni quattro a chiusura del procedimento disciplinare avviato nei confronti del sig. Luca Chiodi, legale rappresentante della società "Urgnano Casa 95 s.r.l.";

condivisa la proposta del responsabile del procedimento per le motivazioni già esposte nella determinazione n. 20/Ana dell'11 marzo 2016;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti del sig. Luca Chiodi, quindi, di conseguenza, nei confronti della società "Urgnano Casa 95 s.r.l.", il provvedimento di sospensione dell'attività di mediazione per giorni quattro e, precisamente, dal 7 al 12 dicembre 2016, ricordando che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa.

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA ANAGRAFICA  
(dr Antonio d'Azzeo)